DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 marzo 2019, n. 61

Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini (senza l'utilizzo di grandi macchine), ubicata in Trani (BT) alla Via papa Giovanni XXIII n. 3, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla "Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa s.r.l." alla "Studio Radiologico Città di Trani s.r.l.".

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione

La "Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa s.r.l." con sede in Trani (BT) alla Via Papa Giovanni XXIII n. 3, già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture private accreditate per lo svolgimento di attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini (senza l'utilizzo di grandi macchine), ai sensi dell'art. 12, comma 3 bis della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. e della D.D. n. 363 del 15/12/2015.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che "Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare.".

Con nota del 11/01/2019 ad oggetto "Comunicazione variazione Legale Rappresentante e variazione

denominazione sociale", trasmessa con *Pec* in pari data ed acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. AOO_183/719 del 17/01/2019, il Legale Rappresentante della "Studio Radiologico Città di Trani S.r.l." ha comunicato che:

"(...)

- 1. L'Assemblea Straordinaria del Soci, durante l'adunanza del 12/12/2018, a rogito Notar Lorusso Francesca (...) iscritto presso il Registro delle Imprese di Bari in data 02/01/2019, ha deliberato la variazione della denominazione sociale della società (...); per effetto di tale delibera la nuova denominazione sociale è la seguente:
 - "Studio Radiologico Città di Trani S.r.l.";
- 2. L'Assemblea Ordinaria dei Soci, durante l'adunanza del 10.01.2019, ha deliberato la sostituzione del Legale Rappresentante, nominando il sottoscritto dott. Michele Misuriello quale Amministratore Unico nonché Legale Rappresentante della società in epigrafe. Tale delibera è stata depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari tenuto dalla C.C.I.I.A.A. di Bari in data 10.01.2019",

allegandovi:

u

- Visura storica C.C.I.I.A.A.;
- Ricevuta deposito verbale c/o C.C.I.I.A.A. per registrazione atto nomina Amministratore Unico e Legale Rappresentante dott. Misuriello Michele e ricevuta invio comunicazione di variazione Amministratore Unico c/o Agenzia Entrate.".

Con nota prot. n. 4368 del 04/02/2019 ad oggetto "Comunicazione denominazione della Ragione Sociale da Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l." a "Studio Radiologico Città di Trani S.r.l." e variazione del Legale Rappresentante – Via papa Giovanni XXIII n°3 - Trani", a firma del Dirigente dell'Area IV - Urbanistica Demanio Ambiente, l'Ufficio Suap del Comune di Trani ha trasmesso a mezzo pec in pari data la nota del 31/01/2019, a firma del Dirigente S.U.A.P, con cui:

"Premesso che:

- la Società "CENTRO DI RADIODIAGNOSTICA ED ECOGRAFIA CHIEPPA S.R.L." è titolare di Autorizzazione Sanitaria n°32 del 23.10.2015 rilasciata dal Comune di Trani per l'esercizio dell'attività sanitaria di Diagnostica per Immagini;
- con nota trasmessa via PEC in data 11.01.2019 e accusata al protocollo generale del Comune in data 14.01.2019 al n°1377 la suddetta Società, comunicava che, l'Assemblea Straordinaria del Soci, durante l'adunanza del 12.12.2018, a rogito Notar Lorusso Francesca di Bisceglie, repertorio n°84591 e raccolta n°17351 registrato a Trani il 28.12.2018 al n°3962/IT e iscritto presso il Registro delle Imprese di Bari in data 02.01.2019, ha deliberato la variazione della denominazione della ragione sociale della società in "STUDIO RADIOLOGICO CITTA' DI TRANI S.R.L.";
- nella stessa nota la Società "Studio Radiologico Città di Trani s.r.l." comunicava che l'Assemblea
 Ordinaria dei Soci, durante l'adunanza del 10.01.2019, ha deliberato la sostituzione del Legale
 Rappresentante nominando il dott. Michele Misuriello (...);

Vista la documentazione agli atti ed in particolare il verbale di assemblea straordinaria del Notaio Dtt.ssa Francesca Lorusso di Bisceglie, il verbale di assemblea ordinaria e la Visura Camerale; Visto il D.Lgs. n°267/2000 art. 107;

SI PRENDE ATTO

della variazione della denominazione della ragione sociale in "Studio Radiologico Città di Trani S.r.l.", e del Legale Rappresentante della Società nella persona del Dott. Michele Misuriello, rispettivamente a seguito di Verbale di Assemblea Straordinaria del Notaio Dott.ssa Francesca Lorusso di Bisceglie e del verbale di Assemblea Ordinaria.",

precisando che "Resta confermato il Responsabile Sanitario Dott. Mario Caputo." e che "La presente costituisce parte integrante ed appendice dell'autorizzazione sanitaria n.°32 del 23.10.2015.".

Per quanto innanzi esposto si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine, ubicata in Trani (BT) alla Via papa Giovanni XXIII n. 3, dalla "Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa s.r.l." alla "Studio Radiologico Città di Trani s.r.l.", con decorrenza 31/01/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, e con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/20005 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Studio Radiologico Città di Trani s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio
 Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata per lo svolgimento di attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini (senza l'utilizzo di grandi macchine), ubicata in Trani (BT) alla Via papa Giovanni XXIII n. 3, dalla "Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa s.r.l." alla "Studio Radiologico Città di Trani s.r.l." con decorrenza 31/01/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio con la precisazione che:
 - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Studio Radiologico Città di Trani s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "Studio Radiologico Città di Trani s.r.l." con sede in Trani (BT) alla Via papa Giovanni XXIII n. 3;
 - al Direttore Generale ASL BT;
 - al Dirigente U.O.P.C.E. ASL BT;
 - al Sindaco del Comune di Trani (BT).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)